

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-460 del 28/01/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - NORIT ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA NEGRINI n. 9 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. 581 del 21/02/2011 e smi PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b e 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-492 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **NORIT ITALIA S.P.A.** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA NEGRINI n. 9 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** n. 581 del 21/02/2011 e smi PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b e 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Norit Italia SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Negrini n. 9 (P.IVA 00604870394) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 21/02/2011 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 581 del 21/02/2011 e smi presentata da Norit Italia SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 28/02/2025 (ns. PG/2025/40752) come successivamente integrata in data 26/05/2025 (ns. PG/2025/97347) in risposta alla richiesta formulata da ARPAE SAC ai fini istruttori (ns. PG/2025/60629), riguardante:

- realizzazione di una nuova linea di alimentazione di carbone suppletiva al forno 1, analoga a quella già presente nel forno 2;
- inserimento di un nuovo filtro a maniche all'emissione in atmosfera E1, con incremento della portata a 11.000 Nm³/h e revisione del valore limite di emissione per il parametro Polveri;

ferma restando la potenzialità di trattamento già autorizzata;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 5043 del 09/03/2023 che determina, tra l'altro, *"di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "ottimizzazione del processo", localizzato nel comune di Ravenna (RA) proposto da Norit-Italia S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:*

1. *nella successiva fase autorizzativa, si dovranno revisionare i limiti per le emissioni in atmosfera in considerazione dell'emissione delle nuove BAT per il trattamento dei rifiuti (decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018);*
2. *nella successiva fase autorizzativa, si dovrà presentare un progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato a garantire l'applicabilità del limite dei BAT-AEL, pari a 5 mg/Nm³, sul punto di emissione convogliata E1, comprensivo degli eventuali interventi di adeguamento, qualora necessari al raggiungimento di tale obiettivo, degli impianti di depurazione. Tale intervento di adeguamento impiantistico, qualora ritenuto fattibile, deve essere attuato dal proponente entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione";*

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta la realizzazione di una nuova linea di alimentazione di carbone suppletiva al forno 1, analoga a quella già presente nel forno 2, che non necessitava di essere preventivamente sottoposta a ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, come riportato nella determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 5043 del 09/03/2023;

PRESO ATTO altresì che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta inoltre l'inserimento di un nuovo filtro a maniche all'emissione in atmosfera E1;

ACQUISITA in data 27/06/2025 (ns. PG/2025/116799) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/40154;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 *"Definizioni"* e l'art. 29-nonies *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 581 del 21/02/2011 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 581 del 21/02/2011 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 sopra richiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2025/206922).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 21/02/2011 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 21/02/2011 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta NORIT ITALIA S.P.A. (P.IVA 00604870394), avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Negrini 9, per l'esercizio dell'**attività IPPC di** recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.1.b e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 21/02/2011 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO
AIA = € 250,00**

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 28/02/2025 (ns. PG/2025/40752), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 581 del 21/02/2011 e smi con versamento effettuato in data 26/02/2025 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene altresì aggiornata in relazione al calcolo integrando il **paragrafo B) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 21/02/2011 e smi con il seguente:

B2) Definizione garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

DETERMINAZIONE IMPORTI GARANZIA FINANZIARIA

Operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti anche pericolosi

Capacità massima istantanea di stoccaggio (rifiuti pericolosi): 1.235 t

Calcolo importo garanzia finanziaria: $1.235 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = 308.750,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = 185.285,00 \text{ €}$

Operazioni di recupero (R7) di rifiuti anche pericolosi

Potenzialità annua di trattamento (rifiuti pericolosi): 20.000 t/anno

Calcolo importo garanzia finanziaria: $20.000 \text{ t/anno} \times 15,00 \text{ €/t} = 300.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = 180.000,00 \text{ €}$

Importo totale garanzia finanziaria = 185.285,00 € + 180.000,00 € = 365.250,00 €

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);

- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 581 del 21/02/2011 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- realizzazione di una nuova linea di alimentazione di carbone suppletiva al forno 1, analoga a quella già presente nel forno 2, che consentirà il caricamento del carbone a secco mediante una tramoggia di carico dotata di coclea. Tale linea sarà alimentata con carbone attivo esausto conferito in big bags anziché sfuso in cisterna. Verranno comunque mantenuti entrambi i sistemi di caricamento. Il sistema esistente continuerà ad impiegare un circuito di acqua per trasportare il carbone dalle cisterne al punto di carico al forno.
- inserimento di un nuovo filtro a maniche all'emissione in atmosfera E1, con incremento della portata a 11.000 Nm³/h e revisione del valore limite di emissione per il parametro Polveri;

2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E.2) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 21/02/2011 e smi come segue:

E.2) Emissioni in atmosfera

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E1 - FILTRO A MANICHE – emissione derivante dai due forni per il trattamento termico dei carboni esausti in seguito al passaggio nel post combustore e in impianto di abbattimento ad umido

Portata massima	11.000	Nm ³ /h
Altezza minima	21	m
Temperatura	130	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,95	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

<i>Polveri</i>	5	<i>mg/Nm³</i>
<i>Cloro</i>	5	<i>mg/Nm³</i>
<i>HCl</i>	30	<i>mg/Nm³</i>
<i>SO_x</i>	20	<i>mg/Nm³</i>
<i>NO_x</i>	400	<i>mg/Nm³</i>
<i>COT</i>	20	<i>mg/Nm³</i>

Il limite per il Cloro si applica solo se il flusso di massa per lo stesso inquinante, nel punto di emissione E1, risulta = a 50 g/h.

Il limite per HCl si applica solo se il flusso di massa per lo stesso inquinante, nel punto di emissione E1, risulta = a 300 g/h.

PUNTO DI EMISSIONE E2 – FILTRO A TESSUTO (a servizio della sezione di depolverazione: aspirazione delle polveri di carbone attivo dalle varie parti di impianto)

<i>Portata massima</i>	6500	<i>Nm³/h</i>
<i>Altezza minima</i>	10	<i>m</i>
<i>Temperatura</i>	18	<i>°C</i>
<i>Durata</i>	24	<i>h/g</i>
<i>Sezione</i>	0,071	<i>m²</i>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

<i>Polveri</i>	5	<i>mg/Nm³</i>
----------------	---	--------------------------

Si prende atto delle emissioni provenienti dal sistema di by pass degli impianti di abbattimento a valle dei forni. Tali emissioni sono attivate esclusivamente durante le fasi di riscaldamento dei forni stessi e per situazioni di emergenza. Su tale punto di emissione il gestore ha installato un sistema di controllo con rilevazione/archiviazione dei dati;

Prescrizioni

- per la verifica del rispetto di tali limiti devono essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25/08/2000;*
- per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122;*
- per i forni di rigenerazione la Ditta deve attenersi alle seguenti prescrizioni:*
 - deve essere adottato un registratore in continuo della temperatura del post combustore;*

- b. per ogni nuova tipologia di carbone da rigenerare la Ditta dovrà preliminarmente dotarsi di analisi chimica dei carboni stessi che evidenzia la composizione degli inquinanti;*
 - c. i carboni attivi provenienti dal settore depurazione fumi, e industriale in genere, devono essere trattati in uno solo dei due forni a disposizione con l'obbligo di non miscelarli con carboni di provenienza diversa;*
 - d. deve essere introdotto un sistema di blocco sul forno di rigenerazione carboni, che entri in funzione nelle eventuali condizioni di bassa temperatura del post combustore.*
- 4. Relativamente al filtro a maniche deve essere effettuata periodica manutenzione, con frequenza indicata dalla casa costruttrice se inferiore all'annualità in quanto deve essere garantito un efficiente funzionamento. Detta attività deve essere registrata su idoneo supporto e resa disponibile in sede di controllo da parte delle Autorità. Si ritiene comunque adeguata una manutenzione almeno annuale.*
- 5. Sul filtro a maniche deve essere presente un sistema di monitoraggio in continuo del DeltaP e registrazione periodica (settimanale) e/o visualizzazione in continuo dei valori del deltaP a monitor.*
- 6. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti non deve avere durata superiore a **60 giorni**.*
- 7. Per il punto di emissione in atmosfera **E1** deve essere espletata la procedura prevista ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni decorrenti dalla messa a regime dell'impianto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).*
- 8. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio dell'impianto/attività afferente al punto di emissione in atmosfera E1.*
- 9. I risultati delle misurazioni dell'emissione in atmosfera convogliata **E1** effettuate all'atto della messa a regime ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, **entro 30 giorni** decorrenti dalla data di messa a regime.*
- 10. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a richiedere con congruo anticipo una proroga all'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date.*
- 11. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati*

dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

12. **In alternativa alle prescrizioni n. 6-7-8-9-10-11**, qualora già messa in esercizio e a regime l'attività afferente al punto di emissione **E1** per effetto del silenzio assenso di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi, darne comunicazione **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI E CONTROLLO/GESTIONE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Tutte le emissioni presenti presso lo stabilimento che necessitano di controlli vengono monitorate periodicamente e ove necessario è presente un sistema di abbattimento. Di seguito, si riporta una tabella riassuntiva dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera presenti in stabilimento con i relativi sistemi di controllo atti alla verifica del corretto funzionamento e/o allineamento prestazionale dei sistemi di abbattimento:

Emissione	Macchina	Fase	Sistema di Abbattimento
E1	Forno di riattivazione n. 1 e forno di riattivazione n. 2	Trattamento termico dei carboni attivi esausti	Post-combustore e impianto di abbattimento ad umido (scrubber/venturi) + Filtro a maniche
E2	Silos del carbone riattivato, vagliatura, pesatura, trasporto del carbone riattivato	Stoccaggio, setacciatura, pesatura, trasporto carbone riattivato	Filtro a tessuto
Sistemi di controllo: per la manutenzione ordinaria è presente in impianto un operatore addetto al controllo di queste apparecchiature.			

Attraverso il recupero del calore dal post combustore (come previsto al punto 2 del paragrafo D) si riscalderanno i fumi in uscita dal camino E1, con l'obiettivo di ridurre i problemi di condensazione degli inquinanti all'uscita del camino e di conseguenza le ricadute in prossimità dell'impianto.

- 2.e) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo F.4) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 21/02/2011 e smi è aggiornato per la matrice aria come segue:

F.4) MATRICE ARIA

Tenendo in considerazione quanto indicato nel paragrafo E.2 "Emissioni in atmosfera", il Piano di Monitoraggio prevede:

Controlli puntuali

Emissioni in atmosfera	Monitoraggio	Frequenza
E1	Polveri	semestrale

Emissioni in atmosfera	Monitoraggio	Frequenza
	Cloro	
	HCl	
	SO _x	
	NO _x	
	COT	
E2	Polveri	annuale

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un registro con pagine numerate e bollate da ARPAE ST di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Modalità Operative

L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento norma tecnica UNI 15259)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile o apposita cartellonistica in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidente. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259. Le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato	
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è

superiore a 2m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	suddiviso il lato
----------------	-----------------------	-----------------	---	-------------------

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota superiore a 5 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- *metodi UNI EN / UNI / UNICHIM*
- *metodi normati e/o ufficiali*
- *altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente*

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco seguente.

Metodi manuali ed automatici di campionamento ed analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	<i>UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)</i>
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	<i>UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1)</i>
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	<i>UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</i>
<i>Acido Cloridrico (HCl)</i>	<i>UNI EN 1911:2010;</i>
<i>Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl</i>	<i>UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)</i>
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	<i>UNI EN 12619:2013</i>

Per gli inquinanti ed i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- *metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;*
- *altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.*

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 4793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

In riferimento al D.Lgs. 152/06 Parte V e alle BATC di riferimento, la concentrazione delle emissioni in atmosfera da confrontare con il valore limite prescritto dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno, salvo diversa indicazione nei metodi analitici standard (es per le diossine il periodo di campionamento è pari a 6-8 ore).

In alternativa a quanto sopra, per un flusso emissivo costante e omogeneo, è possibile utilizzare l'approccio 2 indicato nella LG SNPA 49/2023, ovvero un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- *per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;*
- *per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.*

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando

l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

3. Di stabilire, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 581 del 21/02/2011 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.